Pietra Ligure S.r.l.

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Alla c.a. del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile,
Dott.ssa Cecilia Brescianini
Via PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

E p.c.

Spettabile
COMUNE DI PIETRA LIGURE
Alla c.a. del Signor Sindaco
Via PEC: protocollo@pec.comunepietraligure.it

REGIONE LIGURIA
Dip. Ambiente e Protezione Civile
PERVENUTO IN DATA
20 LUG 2021
PROT. N. 246270
ASSEGNATO A Cerruelo
IN DATA

Procedimento Conti concordato

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 940 del 29.7.2011, avente ad oggetto "*Procedura di VIA regionale ex art. 13 l.r. 38/98. Progetto Trasformazione Urbanistica dei Cantieri Navali Rodriquez in un porto turistico nel Comune di Pietra Ligure (SV). Prop: Cantieri Navali Rodriquez - Parere positivo con prescrizioni*" – Istanza di conferma dell'efficacia temporale.

Il sottoscritto dott. Abbà Paolo Maria, in qualità di Amministratore Unico, in forza dell'Atto di Scissione sottoscritto in data 28.01.2015, della società Pietra Ligure S.r.l., con sede in Piazza Vilfredo Pareto, 3, Mantova, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Mantova n. 02455160206,

premesso che

- con la DGR 29.7.2011, n. 940, in oggetto, la Regione Liguria ha adottato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale del progetto di trasformazione urbanistica del cantieri navali Rodriquez in un porto turistico con annesse strutture pubbliche, ricettive residenziali e produttive nel Comune di Pietra Ligure (SV);
- tale provvedimento ha riguardato le sole "*opere foranee*" previste nel medesimo progetto, mentre la valutazione degli interventi relativi alle "*opere previste dal SUA (opere a terra)*" è stata stralciata e rinviata ad una successiva procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*). Tale ulteriore e distinto procedimento si è concluso con il Decreto dirigenziale della medesima Regione Liguria n. 176 del 31.1.2014, con il quale è stata dichiarata la non necessità di assoggettamento a VIA delle predette opere a terra;
- successivamente, a seguito di alcune operazioni societarie, alla società in allora proponente Cantieri Navali Rodriquez è succeduta dapprima la società Intermarine S.p.A. (con sede legale in Sarzana, SP, Via Alta 1, iscritta al registro delle imprese di La Spezia con c.f. e p. iva n. 00802620112) e poi la scrivente società Pietra Ligure s.r.l;

Copia per mia evidenza

considerato che

- il provvedimento in oggetto è stato espressamente condizionato "*all'approvazione delle varianti al PRG del Comune di Pietra Ligure, al PTC della costa, al PTCP e alla Zonizzazione acustica comunale*" (punto 3);
- il procedimento di approvazione di tali varianti, svolto nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo del predetto intervento mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 6 del DPR 2.12.1997, n. 509, si è concluso con la "*Determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241*" del Comune di Pietra Ligure, n. 1 del 15.1.2015;
- ai sensi del citato art. 14-ter, comma 10, L. 241/1990 (nel testo all'epoca vigente) "*il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati*";
- la determinazione del Comune di Pietra Ligure, n. 1 del 15.1.2015, è stata a tal fine trasmessa alla Regione Liguria a mezzo PEC del 18.9.2015;
- pertanto, per quanto in questa sede interessa, pur non essendo nota la data di pubblicazione da parte di codesta Regione della citata determinazione n. 1 del 15.1.1015, la condizione di efficacia di cui al punto 3 della DGR 940/2011 non può essersi in ogni caso verificata prima del 18.9.2015;

considerato altresì che

- ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), nel testo vigente all'epoca dell'adozione della DGR 940/2011, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 16.1.2008 n. 4, il termine minimo di efficacia temporale del provvedimento di VIA era stabilito *ex lege* in cinque anni;
- l'art. 35, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 152/2006, sempre nel testo all'epoca vigente, introdotto dalla citata L. 4/2008, stabiliva a sua volta che tale disposizione abrogava (e prevaleva direttamente su) ogni norma regionale incompatibile, statuendo che "*le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili*";
- la materia della tutela dell'ambiante afferisce alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 Cost., c. 2, lett. "s", e la Corte costituzionale ha affermato in proposito che spettano allo Stato le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, essendo riservato allo Stato il potere di fissare "*standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale*";
- anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto "*la prevalenza delle diverse previsioni dettate dalla normativa statale che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s, attribuisce la materia dell'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato*", atteso che "*nel contrasto tra disciplina statale e disciplina regionale, prevale la prima*", con la conseguenza che la "*validità quinquennale della valutazione di impatto ambientale opera ex lege, in assenza di apposite prescrizioni da parte dell'Autorità amministrativa cui la norma più recente conferisce la mera facoltà di fissare un termine maggiore*" (TAR Emilia Romagna, Parma, 16.1.2014, n. 4);
- è stata in particolare chiarita (in relazione ad un'analoga normativa della Regione Puglia) "*la totale incompatibilità tra il termine triennale previsto dalla richiamata legge regionale n. 11/2001 e quello quinquennale stabilito dalla sopravvenuta legge dello Stato; a maggior ragione avendo l'art. 26 in questione, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, espressamente assegnato alle Regioni il termine di un anno per adeguare*

il proprio ordinamento alle nuove disposizioni stabilendo, in caso contrario, l'abrogazione delle preesistenti norme non "compatibili" e la diretta applicabilità di quelle sopravvenute di rango statale. Alla data in cui è stato espresso il controverso giudizio di compatibilità ambientale … la Regione avrebbe già dovuto adeguare – ma non lo aveva fatto – la normativa di settore alle nuove disposizioni; di qui la necessità di disapplicare le norme incompatibili" (TAR Puglia, Bari, 24.12.2013, n. 1729);

- del resto, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime normative regionali che pretendevano di introdurre un termine di efficacia della VIA triennale in contrasto con quello quinquennale previsto dal citato art. 26, c. 5, D.Lgs. 152/2006 (v. Corte cost. 15.12.2016, n. 267);
- pertanto, sebbene il punto 4 della DGR 940/2011 richiami erroneamente il termine di efficacia temporale minimo (di tre anni) previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30.12.2998, n. 38, disposizione come si è detto all'epoca già abrogata e non più vigente (e sostituita di diritto dalla predetta normativa statale direttamente applicabile), il termine di efficacia applicabile *ex lege* al predetto provvedimento è unicamente quello previsto dal predetto art. 26, comma 5, del Codice dell'Ambiente che, nel testo applicabile *ratione temporis* e vigente all'epoca, era (ed è comunque ancora oggi) pari a cinque anni;

osservato che

- in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 103, comma 2, del D.L. 17.3.2020, n. 18, ha previsto che "*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*";
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, "*ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- pertanto, l'efficacia temporale della DGR 940/2011 è ad oggi individuato *ex lege* alla data (quanto meno) del 29 ottobre 2021;

osservato altresì che

- si rende necessario domandare una proroga del predetto termine di efficacia della DGR 940/2011;
- a causa della grave crisi che ha investito il settore immobiliare negli ultimi anni, non è stato infatti ad oggi ancora possibile realizzare l'intervento in oggetto;
- agli effetti di tale crisi si sono sommati straordinari e imprevedibili eventi meteorologici che hanno interessato l'area oggetto del predetto intervento, di gravità tale da rendere necessaria l'adozione di specifiche dichiarazioni di stato di emergenza ad opera delle autorità competenti.

* * *

Tutto quanto dianzi premesso e considerato, la scrivente società, come sopra rappresentata,

chiede

la conferma dell'attuale e perdurante efficacia temporale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di trasformazione urbanistica del cantieri navali Rodriquez in un porto turistico con annesse strutture pubbliche, ricettive, residenziali e produttive nel Comune di Pietra Ligure, adottato da codesta spett.le Regione con DGR 29.7.2011, n. 940.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore esigenza.
Con ossequio.

Mantova, 15 luglio 2021

Pietra Ligure S.r.l.
Dott. Abba Paolo Maria